

Assicurazione Rami Elementari

Documento informativo relativo
al prodotto assicurativo



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 | vittoriassicurazioni@pec.vittoriassicurazioni.it | iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione II n.100014 | Società Isante parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritta all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Polizza Assicurazione Infortuni
Vittoria Protezione Unica -
Convenzione One Family INFORTUNI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto denominato "Infortuni Vittoria Protezione Unica" assicura il rischio di infortunio che l'assicurato potrebbe subire nello svolgimento delle attività professionali e di quelle del tempo libero.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Tutela l'Assicurato dagli infortuni subiti dall'Assicurato che potrebbero accadere nello svolgimento delle attività professionali ed extraprofessionali, cioè relative alla vita privata.

L'Impresa di Assicurazione indennizza i danni subiti dall'assicurato fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. capitale assicurato) con riferimento a ciascuna garanzia.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sono sempre esclusi gli infortuni conseguenti ad abuso di psicofarmaci o di allucinogeni, alla tossicodipendenza, a etilismo acuto, a schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, ad azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato, al suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo dell'Assicurato; alla pratica di sport svolti professionalmente e alla pratica di sport pericolosi. Sono sempre escluse anche le conseguenze di contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Sezione infortuni:** sono previste esclusioni e le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie della polizza sono valide in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza oppure la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze. Puoi pagare il premio mediante:

- bonifico bancario;
- Carta di credito.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso il BROKER cui è assegnata la POLIZZA.

Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva.

La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata—o mezzi di comunicazione equivalenti (pec)—che deve pervenire alla Compagnia o all'agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 60 giorni (30 se sei consumatore sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 206/2005 "Codice del Consumo") rispetto alla scadenza anniversaria.

In caso di polizza poliennale, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile puoi altresì recedere dal contratto trascorsi i primi 5 anni di durata, sempre mediante lettera raccomandata—o mezzi di comunicazione equivalenti (pec)—che deve pervenire alla Compagnia o all'agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il recesso è inoltre possibile a seguito di pagamento di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento. Il recesso per sinistro deve essere comunicato con preavviso di 30 giorni.